

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «medi.eu» per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 39, 41, 42 e 44; marchio denominativo tedesco «medi welt» per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; marchio denominativo tedesco «medi-Verband» per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; marchio denominativo comunitario «World of medi» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 10, 35, 41 e 42; marchio figurativo tedesco contenente gli elementi denominativi «medi Ich fühl mich besser» per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; denominazione commerciale e sociale impiegata nel commercio nel territorio dell'Unione contenente l'elemento denominativo «medi» per tutti i prodotti e servizi dei summenzionati marchi.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti e la ricorrente avrebbe dimostrato di essere titolare dei diritti commerciali e societari corrispondenti nonché violazione del diritto ad essere sentiti ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 207/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso presentato il 26 maggio 2010 — Italia/Commissione e EPSO

(Causa T-248/10)

(2010/C 209/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuti: Commissione europea e Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10 — Amministratori (AD 5) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 marzo 2010, numero C 64 A.

— Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli della causa T-218/09 Italia/Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 180, del 01.08.09, pag. 59.

Ricorso proposto il 31 maggio 2010 — Kitzinger/UAMI — Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

(Causa T-249/10)

(2010/C 209/74)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kitzinger & Co. (GmbH & Co. KG) (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. S. Kitzinger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Mitteldeutscher Rundfunk (ente di diritto pubblico) (Lipsia, Germania), Zweites Deutsches Fernsehen (ente di diritto pubblico) (Magonza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 marzo 2010, procedimento R 1388/2008-4, in modo che la decisione della divisione di opposizione 28 luglio 2008, relativa all'opposizione n. B 1 133 612, sia annullata e l'opposizione respinta;